

Codice A1601A

D.D. 16 febbraio 2016, n. 48

Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Cumiana (TO): parere vincolante regionale.

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Cumiana (TO) con nota prot. n. 524 del 21 gennaio 2016 ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalle seguenti strade:

- 1) Strada vicinale Pontera – Franchini – Berga – Colle di Roels;
- 2) Strada vicinale di San Giacomo, da strada comunale dei Giacotti;
- 3) Strada vicinale truc Buffa – Pradera dei Picchi;
- 4) Strada vicinale Pradera – Fontana del Pieve;
- 5) Strada vicinale Grange – Magnina, a monte dell'area attrezzata della Pradera dei Picchi;
- 6) Strada vicinale delle Selette;
- 7) Strada che include la pista ciclabile Piossasco – Roletto, per il tratto comunale di competenza;

considerato che il Settore scrivente con nota prot. n. 3191/A16.01° del 29 gennaio 2016, ha dato avvio al procedimento in oggetto nei confronti del Comune di Cumiana, stabilendo il termine del procedimento a 30 giorni dalla data di avvio;

tenuto conto che il fondo stradale delle suddette strade è privo di asfalto e che pertanto il sedime in terra battuta risulta facilmente danneggiabile da passaggi di veicoli motorizzati, in particolare in presenza di eventi di precipitazione atmosferica;

tenuto conto che la pendenza delle stesse le rende soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, aggravato dal passaggio di mezzi motorizzati, con possibili fessurazioni della carreggiata e movimenti franosi sottoscarpa;

essendo inoltre la maggior parte dei tracciati in oggetto inserita all'interno del Parco montano Monte Tre Denti-Freidour, che presenta una grande valenza ambientale e faunistica oggetto di tutela;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Biodiversità ed Aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;

Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di esprimere parere positivo con esclusivo riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte delle Amministrazione comunale di Cumiana (TO) dell'ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalle sopra citate strade;
- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Vincenzo Maria Molinari